

NOVARA VITA ASSICURAZIONI

Novara Vita S.p.A. – Sede Legale: Via Negroni, 12 – 28100 Novara

Sede secondaria (Direzione Generale ed Amministrativa): Via V Dicembre, 3 – 16121 Genova – Telefono 010 5546.1 – Telefax 010 5546.237

Capitale Sociale: Euro 32.500.000 – Registro delle Imprese di Novara e Codice Fiscale 02881780106 – R.E.A. n. 181603 – Part. IVA 01555640034

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e di capitalizzazione con decreto ministeriale n. 17863 del 15/09/'88

Global Unit BPN

Condizioni contrattuali

INDICE

PREMESSA

Il presente documento è articolato in diversi capitoli che seguono un criterio logico e consequenziale. La sommaria descrizione dei contenuti di ciascuna parte del contratto non ha carattere esaustivo e non impegna la Società. Il rapporto assicurativo è regolato unicamente dalle Condizioni contrattuali e dal Regolamento unico dei fondi interni Andante, Brioso, Allegro e Vivace.

SOMMARIO

DEFINIZIONI.....	1
CONDIZIONI CONTRATTUALI (TARIFFA N. 843)	3
PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO.....	5
PARTE III – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO	6
PARTE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ.....	8
PARTE V – LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE.....	10
REGOLAMENTO UNICO DEI FONDI INTERNI ANDANTE, BRIOSO, ALLEGRO E VIVACE	10

Definizioni

Questa sezione ha lo scopo di aiutare il lettore nella comprensione dei principali termini assicurativi.

Anno assicurativo: è l'arco di tempo compreso fra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale del contratto ovvero, fra due ricorrenze annuali consecutive.

Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Beneficiario: è la persona fisica o altro soggetto giuridico che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Caricamento: è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri gravanti sul contratto.

Componente finanziaria: è la parte di premio che determina l'assegnazione delle quote al contratto.

Contraente: è la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Data di decorrenza del contratto: è la data dalla quale entrano in vigore le prestazioni assicurate, qualora sia già stato corrisposto il premio.

Fondi interni: sono portafogli di valori mobiliari, espressi in quote di uguale valore e gestiti separatamente dagli altri investimenti della Società. Il valore delle prestazioni assicurate dipende dall'andamento delle quote in cui i fondi sono espressi.

OICR: sono Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, disciplinati dal D.Lgs. 24.02.1998 n° 58 [Fondi comuni di investimento, Società di Investimento a capitale variabile (SICAV), ecc.].

Opzione: è la facoltà che ha il Contraente di scegliere, secondo quanto previsto dalle Condizioni contrattuali, alternative diverse da quelle inizialmente previste.

Polizza: è il documento che descrive gli obblighi assunti dalla Società e dal Contraente ed è composto dalla scheda copertura, dalle Condizioni contrattuali e dal Regolamento unico dei fondi interni Andante, Brioso, Allegro e Vivace.

Premio: è la somma che il Contraente si impegna a versare a fronte delle prestazioni assicurate. Può essere unico o integrativo.

Premio integrativo: è il premio che il Contraente può corrispondere in qualunque momento della durata del contratto ad integrazione del premio unico.

Premio unico: è il premio necessario ad attivare la copertura assicurativa prevista dal contratto.

Prestazioni assicurate: sono gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente.

Proposta: è la manifestazione, sotto forma scritta, della volontà di stipulare il contratto di assicurazione da parte del futuro Contraente.

Quietanza: è la ricevuta di pagamento.

Quote annullate: è il numero di quote del fondo interno disinvestite per le operazioni di pagamento e trasferimento (switch) effettuate dalla Società.

Quote assegnate al contratto: determinano le prestazioni assicurate dal contratto.

Recesso dal contratto: consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso secondo quanto previsto dall'apposito articolo delle Condizioni contrattuali.

Rendita: è la somma erogata dalla Società al Beneficiario designato secondo una frequenza stabilita. La rendita può essere vitalizia, reversibile o certa.

Revoca della proposta: consiste nella possibilità che ha il futuro Contraente, fino a quando il contratto non sia stato concluso, di rinunciare alla stipulazione dello stesso.

Ricorrenza annuale del contratto: è rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

Riscatto parziale: consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, di richiedere la liquidazione di una parte delle quote assegnate al contratto, secondo quanto indicato nelle Condizioni contrattuali, mantenendo in vigore il contratto.

Riscatto totale: consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, di risolverlo anticipatamente e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni contrattuali.

Risoluzione del contratto: consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società ed il Contraente.

Scheda copertura: è il documento dove vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; vengono, inoltre, indicate e riassunte le caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, la data di decorrenza, la durata, ecc...).

Sinistro: è il termine assicurativo usato per definire il decesso dell'Assicurato.

Società: è la Novara Vita S.p.A.; impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa (Assicuratore).

Trasferimento ad altro fondo interno (switch): è la possibilità concessa al Contraente di trasferire totalmente, non più di due volte in uno stesso anno assicurativo, il capitale in quote ad altro fondo interno della Società previsto dal presente contratto.

Condizioni contrattuali (tariffa n. 843)

Assicurazione per il caso di morte a vita intera in quote a premio unico e premi integrativi, legata al fondo interno Andante oppure Brioso oppure Allegro oppure Vivace.

Global Unit BPN è un piano di investimento assicurativo legato all'andamento delle quote di uno dei fondi interni proposti dalla Società.

Le prestazioni assicurate dal contratto sono caratterizzate da un rischio di investimento a carico del Contraente.

N.B.: Le Condizioni contrattuali si intendono operanti sul presente contratto unitamente al Regolamento unico dei fondi interni Andante, Brioso, Allegro e Vivace.

La Società si riserva di apportare alle presenti Condizioni contrattuali quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi normativi. Le nuove Condizioni verranno applicate alle prestazioni assicurate derivanti dai premi versati dalla prima ricorrenza annuale del contratto successiva all'entrata in vigore delle modifiche.

Parte I – Oggetto del Contratto

Articolo 1 – Prestazioni Assicurate

Le prestazioni assicurate dal contratto consistono nell'impegno, da parte della Società, di pagare ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato in qualunque momento esso avvenga, un capitale pari al prodotto del numero di quote assegnate al contratto alla data in cui viene comunicato il decesso dell'Assicurato per il loro valore unitario determinato secondo quanto previsto al successivo articolo 17.

La comunicazione del decesso può avvenire per iscritto alla Sede secondaria della Società mediante telegramma o per il tramite dei soggetti abilitati dalla Società.

Il capitale così determinato viene maggiorato delle percentuali indicate nel prospetto che segue in funzione dell'età assicurativa raggiunta al momento del decesso:

<i>Età dell'Assicurato al momento del decesso</i>	Percentuale di maggiorazione del capitale	
	Assicurati di sesso maschile	Assicurati di sesso femminile
<i>18-34</i>	5,00%	10,00%
<i>35-49</i>	2,50%	5,00%
<i>50-64</i>	1,50%	2,50%
<i>65-79</i>	0,30%	0,60%
<i>80 e oltre</i>	0,10%	0,10%

Tale maggiorazione non potrà comunque risultare superiore a Lire 200.000.000.

Qualora il pervenimento della predetta comunicazione di decesso avvenga prima che uno o più premi incassati siano stati convertiti in quote secondo quanto stabilito al successivo articolo 4, la Società liquiderà ai Beneficiari designati, limitatamente ai premi incassati e non ancora convertiti, la componente finanziaria ad essi relativa, calcolata secondo quanto stabilito al successivo articolo 4, maggiorata secondo le percentuali anzidette.

Articolo 2 – Opzioni

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere, rinunciando alle prestazioni assicurate di cui al precedente articolo 1, la corresponsione di una delle seguenti forme di rendita:

- a) una rendita vitalizia da corrispondere purché l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (cioè anche in caso di decesso dell'Assicurato) e successivamente vitalizia;
- c) una rendita su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

I valori della rendita di cui alle precedenti lettere a), b) e c), si ottengono moltiplicando l'importo, derivante dal prodotto del numero di quote assegnate al contratto alla data di richiesta per il valore unitario della quota determinato secondo quanto previsto al successivo articolo 17, per il coefficiente determinato dalla Società in base al sesso, all'età raggiunta al momento della richiesta sulla base delle tavole demografiche utilizzate dalla Società per i contratti di rendita vitalizia.

La richiesta di corresponsione di una delle anzidette forme di rendita è ammessa a condizione che la rendita erogabile sia almeno pari a Lire 6 milioni e può avvenire per iscritto alla Sede secondaria della Società mediante telegramma o per il tramite dei soggetti autorizzati dalla Società.

La rendita viene corrisposta in rate posticipate, con la rateazione indicata alla data della richiesta e verrà rivalutata secondo le condizioni precisate dalla Società a tale data.

Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.

Articolo 3 – Rischio di morte dell'Assicurato

La garanzia per il rischio di morte copre qualunque causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È comunque escluso dalla garanzia il decesso causato da:

1. dolo del Contraente o del Beneficiario;
2. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
3. partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato di cittadinanza dell'Assicurato stesso; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.

In questi casi la Società non corrisponde alcun importo.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga in seguito a suicidio nei primi due anni dalla decorrenza del contratto, la maggiorazione del capitale prevista al precedente articolo 1 non sarà applicata.

Articolo 4 – Premio

A fronte delle prestazioni assicurate il Contraente corrisponde un premio unico, indicato sulla scheda copertura, non frazionabile, il cui importo, comprensivo della spesa d'ingresso pari a Lire 100.000, non può risultare inferiore a Lire 10 milioni.

Inoltre il Contraente può corrispondere, in aggiunta al premio unico, premi integrativi, ciascuno di importo non inferiore a Lire 3 milioni.

I premi integrativi possono essere corrisposti in qualsiasi momento a condizione che il contratto non sia risolto oppure non sia stata richiesta la corresponsione di una delle forme di rendita di cui al precedente articolo 2.

A fronte di ciascun premio incassato (unico o integrativo) la Società assegna al contratto il numero di quote che si ottiene dal rapporto tra la componente finanziaria ed il valore unitario della quota del fondo interno prescelto determinato secondo quanto previsto al successivo articolo 17.

La componente finanziaria è data dal premio incassato, al netto di:

- spesa d'ingresso dovuta solo sul premio unico;
- caricamenti;
- costo della maggiorazione del capitale in caso di decesso, definita al precedente articolo 1.

Il pagamento dei premi deve essere effettuato presso i soggetti abilitati dalla Società mediante ordine di accredito sul conto corrente della Società stessa con valuta il lunedì della settimana successiva a quella in cui viene effettuato l'ordine di accredito.

La scheda copertura, purché debitamente firmata dal soggetto autorizzato dalla Società, ha anche valore di quietanza del premio unico. Per i premi integrativi la relativa scrittura di addebito costituisce la prova di pagamento.

Parte II – Conclusione del Contratto e Diritto di Recesso

Articolo 5 – Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui:

- la scheda copertura, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato oppure
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la scheda copertura debitamente firmata o la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società.

Il contratto entra in vigore dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno, se successivo, indicato sulla scheda copertura quale data di decorrenza, a condizione che sia stato incassato il premio unico da parte della Società.

La data di decorrenza coincide con il lunedì della settimana successiva a quella in cui viene effettuato l'ordine di accredito del premio unico sul conto corrente della Società.

La durata del contratto è vita natural durante dell'Assicurato ed è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza indicata sulla scheda copertura e quella di risoluzione del contratto.

Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso dal contratto (articolo 8)
- decesso dell'Assicurato (articolo 1);
- richiesta di riscatto totale (articolo 10).

Il contratto si risolve altresì:

- allorché, durante la corresponsione di una delle forme di rendita di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo 2, avvenga il decesso dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;

oppure

- allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

Articolo 6 – Obblighi della Società e del Contraente

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e appendici contrattuali da Essi firmati.

Articolo 7 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

- a) quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto, ai sensi dell'articolo 1892 del Codice Civile:
 - di annullare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di rifiutare, in caso di sinistro ed in ogni tempo, la maggiorazione del capitale assicurato per il caso di morte di cui al precedente articolo 1;
- b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto, ai sensi dell'articolo 1893 del Codice Civile:
 - di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di adottare la percentuale di maggiorazione del capitale caso morte, riportata nella tabella di cui al precedente articolo 1 per Assicurati di età uguale o superiore ad anni 80.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del contratto o della sua riattivazione, esso non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

L'inesatta dichiarazione della data di nascita dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della maggiorazione del capitale assicurato per il caso di morte di cui al precedente articolo 1 e della eventuale rendita di opzione.

Articolo 8 – Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, dandone comunicazione alla Sede secondaria della Società con lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda copertura e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari ai premi da questi eventualmente corrisposti.

La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del contratto, la somma di Lire 50.000.

Parte III – Regolamentazione nel corso del Contratto

Articolo 9 – Trasferimento ad altro fondo interno (switch)

Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza del contratto riportata sulla scheda copertura, il Contraente può richiedere, per iscritto alla Sede secondaria della Società mediante telegramma o per il tramite dei soggetti autorizzati dalla Società, il trasferimento totale del capitale in quote ad altro fondo interno previsto dal presente contratto.

La richiesta di trasferimento comporta l'assegnazione di quote del nuovo fondo interno in luogo delle quote del fondo interno di provenienza che risultano assegnate al contratto alla data di richiesta, con conseguente annullamento di queste ultime.

Per data di richiesta si intende la data in cui viene richiesto il trasferimento direttamente ai soggetti abilitati dalla Società ovvero la data del telegramma.

L'ammontare del capitale da trasferire viene trattato quale componente finanziaria, disciplinata dalle presenti Condizioni contrattuali, da investire nel nuovo fondo interno. Esso è pari:

- a) al prodotto del numero di quote del fondo interno di provenienza, assegnate al contratto alla data di richiesta, per il relativo valore unitario determinato secondo quanto previsto al successivo articolo 17, per la prima operazione di trasferimento richiesta;
- b) all'importo determinato come alla precedente lettera a), ridotto di una percentuale pari allo 0,5% con il massimo di Lire 200.000, per tutte le operazioni di trasferimento successive alla prima.

Il numero di quote del nuovo fondo interno, che verranno assegnate al contratto, è pari al rapporto fra l'ammontare del capitale da trasferire anzidetto ed il valore unitario delle quote stesse, determinato secondo quanto previsto al successivo articolo 17.

I premi versati successivamente alla data di richiesta, danno origine all'assegnazione di quote del nuovo fondo interno.

Articolo 10 – Riscatto

Trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza del contratto riportata sulla scheda copertura, il Contraente può richiedere, per iscritto alla Sede secondaria della Società mediante telegramma o per il tramite dei soggetti autorizzati dalla Società, il riscatto totale o parziale del contratto.

Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto e l'annullamento totale delle quote assegnate al contratto stesso, con effetto dalla data di richiesta. Per data di richiesta si intende la data in cui viene richiesto il riscatto direttamente ai soggetti abilitati dalla Società ovvero la data del telegramma.

Il valore di riscatto totale è pari al prodotto del numero di quote assegnate al contratto alla data di richiesta per il loro valore unitario determinato secondo quanto previsto al successivo articolo 17.

Tuttavia, se la richiesta di riscatto totale viene effettuata prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, riportata sulla scheda copertura, il valore di riscatto totale anzidetto viene ridotto dell'1%.

Riscatto parziale

Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto e consiste nell'annullamento, con effetto dalla data di richiesta, del numero di quote indicato sulla richiesta stessa, contro pagamento del loro valore determinato secondo quanto previsto al successivo articolo 17.

Per data di richiesta si intende la data in cui viene richiesto il riscatto direttamente ai soggetti abilitati dalla Società ovvero la data del telegramma.

Tuttavia, se la richiesta di riscatto parziale viene effettuata prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, riportata sulla scheda copertura, il valore di riscatto parziale anzidetto viene ridotto dell'1%.

Il Contraente può richiedere il riscatto parziale per un numero di quote non inferiore a 250.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto resta in vigore per il numero delle quote assegnate al contratto alla data di richiesta, ridotto del numero di quote annullate a seguito di riscatto parziale.

Qualora, a seguito dell'operazione di riscatto parziale, il numero di quote assegnato al contratto risulti inferiore a 500, si conviene che la richiesta di riscatto parziale abbia valore di richiesta di riscatto totale.

A seguito di riscatto parziale, la Società emette apposita appendice contrattuale.

Articolo 11 – Prestiti

Sul presente contratto non sono concedibili prestiti.

Articolo 12 – Regolamentazione relativa a più operazioni sul contratto richieste contestualmente

Qualora, nel corso del contratto, il Contraente intenda effettuare contestualmente più di una delle seguenti operazioni: riscatto parziale, trasferimento ad altro fondo interno e versamento di premi integrativi, la Società effettuerà le operazioni anzidette secondo il seguente ordine cronologico:

- I. Liquidazione del riscatto parziale (articolo 10);
- II. Trasferimento ad altro fondo interno (articolo 9);
- III. Investimento del premio integrativo (articolo 4).

Articolo 13 – Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale della scheda copertura o su appendice contrattuale.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Articolo 14 – Duplicato del contratto

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del contratto, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Parte IV – Beneficiari e Pagamenti della Società

Articolo 15 – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi il decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Articolo 16 – Pagamenti della Società

I pagamenti dovuti dalla Società in base al presente contratto sono effettuati presso la Sede secondaria della Società o presso i soggetti da Essa abilitati, contro rilascio di regolare quietanza. La Società provvede ad effettuare tali pagamenti a condizione che vengano preventivamente consegnati alla Stessa i documenti necessari:

- a) a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto;
- b) ad adempiere ai relativi obblighi di natura fiscale. A tal proposito, la Società richiede la documentazione che, al momento del pagamento ed in ragione del tipo di evento che determina la liquidazione della prestazione, risulta necessaria ad effettuare le operazioni di natura fiscale eventualmente previste dalla normativa vigente.

In particolare, la Società richiede la seguente documentazione:

- **per i pagamenti conseguenti al riscatto:** originale della scheda copertura ed eventuali appendici contrattuali; fotocopia di un regolare documento di identità del Contraente; codice fiscale del Contraente.
- **per i pagamenti conseguenti ad una delle forme di rendita indicate al precedente articolo 2,** è richiesta un'attestazione datata e sottoscritta dall'Assicurato con firma non autenticata (autocertificazione) comprovante l'esistenza in vita dello stesso alla data di scadenza di ciascuna rata di rendita da erogare; codice fiscale del Beneficiario.
- **per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:** originale della scheda copertura ed eventuali appendici contrattuali; certificato di morte dell'Assicurato; relazione sanitaria sulle cause del decesso redatta dall'ultimo medico curante; copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota; documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si

desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio); originale dell'atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se il Contraente - Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui dev'essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà altresì riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. **Non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'Art. 4 legge 4/1/1968, n°15**, che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.

Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore.

Effettuato il pagamento dovuto al manifestarsi dell'evento, fra quelli elencati al precedente articolo 5, che si è verificato per primo, nulla è più dovuto dalla Società.

Articolo 17 – Determinazione della data effettiva di conversione (valorizzazione) e quotazione adottata

Con riferimento alle operazioni di assegnazione o di annullamento delle quote del fondo interno, il valore unitario ad esse relativo, di cui all'Articolo 5 del Regolamento unico dei fondi interni Andante, Brioso, Allegro e Vivace, è quello di seguito precisato:

- a) **versamento dei premi:** il valore unitario adottato per l'assegnazione di nuove quote a seguito del versamento dei premi è quello del lunedì della settimana successiva a quella in cui viene effettuato l'ordine di accredito sul conto corrente della Società;
- b) **riscatto totale o parziale:** il valore unitario adottato per l'annullamento delle quote assegnate al contratto, a seguito di richiesta di riscatto totale o parziale, è quello del lunedì della settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta;
- c) **trasferimento ad altro fondo interno (switch):** il valore unitario delle quote del fondo interno di provenienza, adottato per l'annullamento delle quote che risultano assegnate al contratto al momento della richiesta, ed il valore unitario adottato per l'assegnazione delle quote del nuovo fondo interno, sono quelli del lunedì della settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta di trasferimento ad altro fondo interno;
- d) **decesso dell'Assicurato:** il valore unitario adottato per l'annullamento delle quote assegnate al contratto a seguito di decesso dell'Assicurato è quello del lunedì della settimana successiva a quella in cui cade la data di decesso. Qualora la comunicazione della morte dell'Assicurato, effettuata da parte degli aventi diritto, pervenga alla Società oltre il trentesimo giorno successivo alla data di decesso, il valore unitario adottato per l'annullamento delle quote sarà quello del lunedì della settimana successiva a quella in cui cade il giorno della comunicazione di decesso;
- e) **richiesta di corresponsione di una delle forme di rendita:** il valore unitario adottato per la determinazione dei valori della rendita di cui al precedente articolo 2, è quello del lunedì della settimana successiva a quella in cui cade la data della richiesta di corresponsione della rendita.

Qualora, a causa di forza maggiore o di giorno di chiusura delle Borse Nazionali o della Società, il valore unitario della quota non potesse essere determinato il lunedì, esso verrà determinato il primo giorno successivo, lavorativo sia per le Borse Nazionali sia per la Società, in cui ciò sarà possibile.

Parte V – Legge Applicabile, Fiscalità e Foro competente

Articolo 18 – Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni valgono le norme di legge.

Articolo 19 – Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 20 – Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

Regolamento unico dei fondi interni Andante, Brioso, Allegro e Vivace

Articolo 1 – Definizione di fondo interno

Un fondo interno, di seguito definito fondo, è un portafoglio di valori mobiliari, espresso in quote di uguale valore e gestito separatamente dagli altri investimenti della Società.

Articolo 2 – Gestione dei fondi

I fondi interni Andante, Brioso, Allegro e Vivace sono gestiti dalla Società secondo le disposizioni del presente Regolamento.

La Società effettuerà una gestione professionale degli investimenti del fondo, secondo principi di ripartizione del rischio, allo scopo di incrementare il valore del fondo stesso nel medio-lungo termine.

Articolo 3 – Composizione dei fondi

Il patrimonio del fondo, nel rispetto delle politiche di investimento di cui all'articolo 11, è costituito da:

- una componente di liquidità;
- quote di OICR che soddisfano le condizioni richieste dal D. Lgs. 24.02.1998 n° 58 organizzati in forma di «Fondo comune di investimento» o «SICAV»;
- altri strumenti del mercato monetario ed obbligazionario.

Articolo 4 – Spese

Le spese a carico del fondo sono rappresentate da:

- commissioni di gestione;
- spese di revisione contabile;
- oneri di intermediazione inerenti la compravendita degli strumenti finanziari;
- oneri fiscali previsti dalla normativa vigente;
- spese di pubblicazione della quota;
- eventuali altre spese inerenti la gestione.

Articolo 5 – Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo è determinato dalla Società il lunedì o il primo giorno successivo, lavorativo sia per le Borse Nazionali sia per la Società, dividendo il valore complessivo netto del fondo definito al successivo articolo 6 per il numero delle quote in circolazione calcolate secondo l'articolo 7.

Il valore unitario delle quote dei fondi sarà pubblicato sui giornali economici a grande diffusione. Qualora situazioni di forza maggiore non consentano il regolare calcolo e/o la pubblicazione del valore medesimo, questi ultimi verranno momentaneamente sospesi.

Articolo 6 – Valore complessivo netto

Il valore complessivo netto del fondo è la somma delle valorizzazioni degli investimenti al netto delle passività.

La valorizzazione di ciascun investimento è data dalla consistenza dello stesso rilevata nel giorno in cui si riferisce il calcolo moltiplicata per il suo valore corrente.

Le passività sono costituite dai ratei relativi alle spese a carico del fondo di cui all'articolo 4.

Articolo 7 – Quote in circolazione

Il numero di quote in circolazione è rappresentato dal numero totale di quote emesse al netto del numero totale di quote annullate.

Articolo 8 – Emissione e annullamento di quote

L'emissione e l'annullamento delle quote vengono effettuati mediante accredito o addebito ai fondi del loro controvalore in base al valore unitario della quota.

Articolo 9 – Revisione contabile

I fondi sono oggetto di revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento.

Articolo 10 – Modifiche al Regolamento

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nella legislazione.

Articolo 11 – Politiche di investimento

Le politiche di investimento adottate sono volte a perseguire:

- per il fondo **Andante**, una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso strumenti finanziari, fondi comuni d'investimento, SICAV di natura obbligazionaria, di cui una parte sarà costituita da Sicav che investono in obbligazioni "high yield";
- per il fondo **Brioso**, una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso strumenti finanziari, fondi comuni d'investimento, SICAV di natura obbligazionaria, di cui una parte sarà costituita da Sicav che investono in titoli emessi da Paesi Emergenti;
- per il fondo **Allegro**, una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso strumenti finanziari, fondi comuni d'investimento, SICAV di natura azionaria settoriale, tale da sfruttare le correlazioni tra i vari settori.
- per il fondo **Vivace**, una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso una struttura bilanciata in strumenti finanziari, fondi comuni d'investimento, SICAV di natura azionaria ed obbligazionaria; in particolare la componente azionaria sarà costituita da Fondi e Sicav caratterizzati da uno stile di gestione di tipo "value".

NOVARA VITA S. p. A.

Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Michele Biagini di Genova con atto del 14/06/'01 Repertorio 80012/4412